

STATUTO ASSOCIAZIONE "CLAUDIA BIADI MUSIC ACADEMY ETS"

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

È costituita l'Associazione culturale denominata "**CLAUDIA BIADI MUSIC ACADEMY - ETS**" (di seguito, "Associazione"). L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "ENTE DEL TERZO SETTORE" o l'acronimo ETS. L'Associazione assumerà nella propria denominazione la qualificazione di "Ente Terzo Settore" o l'acronimo ETS una volta iscritta al RUNTS, fino a quel momento la sua denominazione sarà solo Associazione **CLAUDIA BIADI MUSIC ACADEMY - ETS**. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'associazione si configura quale Ente del Terzo Settore ed è senza scopo di lucro neppure indiretto ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all'elettività ed alla gratuità delle cariche associative ad eccezione dell'organo di controllo e del revisore legale ove nominati.

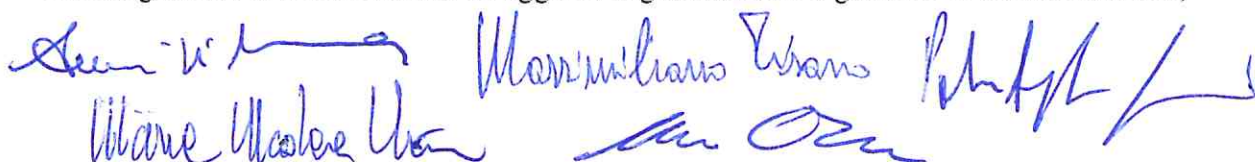
L'Associazione ha sede legale nel comune di Anguillara Sabazia. Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, costituire sedi secondarie anche in altri comuni sia in Italia che all'estero. L'Associazione appartiene ai suoi aderenti, che ne determinano l'organizzazione e il governo attraverso gli strumenti previsti nel presente statuto. L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE E FINALITA'

L'Associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini e gratuità delle cariche sociali. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione che hanno ispirato l'Associazione stessa e, in particolare, nel rispetto dell'art. 118, comma 4 della Costituzione.

L'associazione intende svolgere ai sensi dell'articolo 5 D.lgs. n.117/2017 le seguenti attività di interesse generale, in particolare:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura (lett. i art- 5, D.lgs. n.117/2017);
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative, anche tramite corsi, laboratori, seminari, workshop, saggi e spettacoli (lett. d art. 5, D.lgs. n.117/2017).
- In concreto l'Associazione persegue lo scopo in oggetto attraverso:
- L'organizzazione e gestione di attività artistiche e culturali, con particolare riferimento a: canto, musica, teatro, arti performative e sceniche;
 - Lo sviluppo e la promozione delle diverse discipline artistiche con particolare riferimento a quelle dello spettacolo dal vivo e nello specifico del canto, della danza, cinematografia e musica, con particolare attenzione allo sviluppo e promozione delle discipline artistiche classiche e contemporanee alla tutela e diffusione della tradizione;
 - Azioni mirate a favorire ed ampliare l'accesso alla pratica ed alla fruizione di cultura e di spettacolo, con particolare attenzione a tutte quelle categorie di cittadini identificate comunemente in condizioni di svantaggio con riferimento a condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari;
 - Lo svolgimento di attività aventi ad oggetto: organizzazione e gestione di attività culturali,





12/05/2014

2014

artistiche, ricreative e turistiche di interesse sociale.

- Costituzione di un centro di riferimento per operatori dello spettacolo, gruppi teatrali, musicali e artistici in generale, al fine di contribuire alla crescita e all'evoluzione culturale e artistica.
- Ideazione e svolgimento di attività di promozione culturale, teatrale e turistica e di valorizzazione dei beni culturali.
- Produzione e distribuzione di spettacoli dal vivo, e di teatro di figura in particolare, oltre che musicali, nonché di opere audiovisive e editoriali.
- Organizzazione di corsi, stages e seminari in sede in presenza o via web e nelle scuole, finalizzati alla formazione, alla crescita e allo sviluppo delle tecniche e delle varie attività artistiche, creando e alimentando l'educazione artistica in generale.
- Promozione di rassegne di canto, di danza, di teatro, musical, cinematografiche, editoriali, mostre ed esposizioni.
- Organizzazione e promozione di percorsi didattici dedicati alla diffusione della lettura per adulti e minori.
- Organizzazione e promozione di attività e corsi finalizzati alla prevenzione della violenza in genere ed in particolare volti a contrastare qualsiasi forma di discriminazione a sfondo sociale, razziale, di genere o economica.
- Organizzazione e realizzazione di percorsi e didattico educativi, anche per le scuole, attraverso la produzione, diffusione di spettacoli o corsi e laboratori, dedicati alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali.
- attività sportiva dilettantistica, ivi compresa la formazione, la didattica, e la gestione di impianti sportivi.
- organizzare e gestire corsi e laboratori di formazione e pedagogici nell'ambito delle varie discipline dello spettacolo, sia direttamente, sia per conto terzi;
- creare, produrre e propagandare strumenti e modalità di coordinamento per la diffusione, promozione e distribuzione di tutte le forme dello spettacolo, garantendo il pluralismo culturale, attraverso l'informazione l'ampio sostegno alle più diverse iniziative della ricerca, sperimentazione in proprio o in collaborazione con altre strutture, Enti o Associazioni;
- partecipare alla produzione ed al coordinamento di iniziative e spettacoli di particolare interesse artistico favorendo l'incontro ed il confronto tra differenti culture;
- promuovere ed organizzare manifestazioni rassegne specializzate, ricorrenti e stabili per radicare la consuetudine allo spettacolo e la conoscenza delle discipline del canto, della danza, della musica, del teatro e della cinematografia, avendo riguardo alle esigenze dei diversi contesti culturali;
- varare e sostenere progetti per la formazione nello spettacolo, del canto, della danza, della musica, del teatro e della cinematografia, il confronto tra le esperienze laboratoriali e produttive, con particolare attenzione alle nuove professionalità artistiche.
- valorizzare le forze culturali e professionali operanti nel settore, attraverso seminari incontri di studio, conferenze, convegni, edizioni, corsi professionali di formazione ed aggiornamento, creazione di archivi, banche dati, osservatori dello spettacolo in ogni sua manifestazione;
- realizzare e proporre, interscambi culturali per la diffusione dello spettacolo;
- operare progetti di recupero e valorizzazione degli spazi artistici e teatrali, o comunque idonei ad ospitare attività di formazione, promozione, allestimento e produzione di canto, danza, musica, teatro e cinematografia, presenti sul territorio, assumendone, nel caso, la gestione, al fine di renderli spazi pienamente accessibili con particolare attenzione al mondo della disabilità, ai giovani ed alle associazioni culturali;


Stefano
Marco Medda

Massimiliano Tizani
Antonio

- favorire il ricambio generazionale, producendo e ospitando spettacoli di giovani;
- realizzare mostre, mercati e ulteriori attività analoghe per la valorizzazione dell'artigianato e la diffusione della cultura e dei prodotti tradizionali del Teatro di figura.

L'Associazione potrà inoltre:

- ricevere contributi da Enti locali, nazionali e internazionali pubblici o privati a sostegno di progetti e/o iniziative proposte dall'Associazione stessa;
 - stipulare convenzioni con Enti pubblici, locali, nazionali e internazionali per fornire servizi o svolgere attività rientranti o connessi con quelli di interesse generale;
 - ricevere e gestire spazi e locali teatrali pubblici e/o private, concessione sulla base di convenzioni o anche contratti di locazione o di comodato;
- collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti, associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.

È comunque vietato tutelare o promuovere interessi economici, politici o sindacali o di categoria.

L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117.

L'associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione, per il perseguimento del proprio scopo, potrà attuare una serie di iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nonché ricorrere al credito privato e pubblico, anche attraverso strumenti finanziari propri dei Servizi bancari. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse. L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di Enti del Terzo Settore.

ARTICOLO 3 – ASSOCIATI

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche, a condizione che ne condividano le finalità e si impegnino concretamente per realizzarle. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta, all'associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. I soci versano annualmente la quota di iscrizione stabilita dall'organo di amministrazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intransmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile. Il numero dei soci è illimitato.

ARTICOLO 4 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

[Handwritten signatures in blue ink]

*Stefano Li...
Marco Malce...
Massimiliano Tirano
[Signature]
[Signature]*

I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e verificarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività approvata e prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- partecipare a tutte le attività sociali.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti;
- versare annualmente la quota associativa secondo l'importo e i termini stabiliti dall'organo di amministrazione.

ARTICOLO 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali.

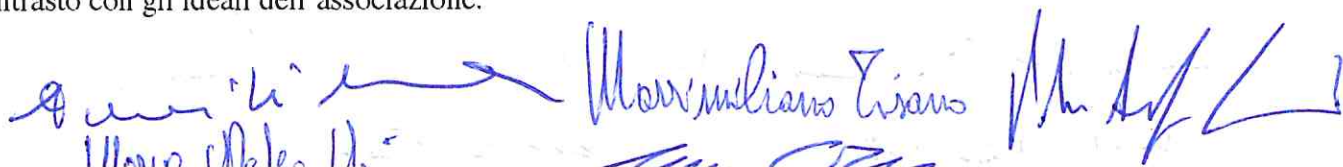
I soci dimissionari o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

I soci che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento della quota sociale e per le quote aggiuntive per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale perderanno la qualifica di socio automaticamente senza necessità di delibera da parte dell'Organo di amministrazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata o posta certificata (PEC), e dovranno essere motivate, ad eccezione del caso del mancato pagamento della quota sociale.

L'associato potrà appellarsi all'organo di amministrazione per un colloquio chiarificatore. L'associato entro 30 giorni dalla comunicazione della raccomandata di cui sopra, se ritiene ancora di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, può inviare una lettera raccomandata o PEC al Presidente dell'associazione chiedendo comunque la convocazione, entro 40 giorni, dell'Assemblea per discutere di tale provvedimento.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 40 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dall'organo di amministrazione.

A titolo non esaustivo si individuano alcune fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla qualifica di socio: coloro che si siano appropriati indebitamente di risorse dell'associazione, che abbiano diffamato il buon nome dell'associazione, che abbiano effettuato atti illeciti in contrasto con gli ideali dell'associazione.



ARTICOLO 6 -ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente (ove nominato) del Consiglio Direttivo; -
- l'Organo di controllo (qualora istituito);
- il Revisore legale dei conti (ove nominato);

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito ad eccezione eventualmente dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato alla Revisione Legale. Alle cariche spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento di attività preventivamente concordate e autorizzate dal Consiglio Direttivo e risultino debitamente documentate.

ARTICOLO 7 - L'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dai soci dell'associazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo (fisico o virtuale), l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera semplice, affissione in bacheca sociale, e-mail, sms, pubblicazione nei siti o canali social ufficiali dell'associazione, il recapito di riferimento è quello risultante dal libro dei soci.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. Le eventuali richieste di convocazione dell'Assemblea da parte degli Associati devono essere inoltrate per lettera raccomandata o posta certificata (PEC), all'Organo amministrativo e corredate dall'ordine del giorno e da una relazione sui motivi che hanno generato la richiesta a firma dei richiedenti stessi.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

È possibile che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai soci di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi

Manueliano Tiano
Urene Mela

audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 8 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio o il bilancio sociale se previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ratifica eventuali cooptazioni dell'Organo di amministrazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera l'eventuale regolamento dell'associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio.

E' ammessa al massimo una delega per socio. È garantita l'osservanza del principio del voto singolo.

È escluso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Essa inoltre provvede a:

- eleggere gli organi sociali;
- delineare il programma delle attività sociali;
- deliberare sulle modifiche del presente statuto con assemblea straordinaria;
 - approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio con assemblea straordinaria.

L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.

La convocazione deve pervenire, per iscritto, ai soci almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, deliberazioni

[Handwritten signatures in blue ink]

dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda uno o più soci presenti.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora andasse deserta anche l'assemblea in seconda convocazione, sarà possibile convocare una terza assemblea valida qualunque sia il numero degli intervenuti e voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 11 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

L'organo di amministrazione è formato da un numero minimo di tre a un numero massimo di cinque membri eletti dall'assemblea tra gli associati per la durata di quattro anni e rieleggibili.

Sono ineleggibili nell'organo di amministrazione i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda a rinominare l'organo di amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione nominato dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 12 - IL PRESIDENTE

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per

dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per



Spun W. [Signature] *Marcantonio [Signature]* *Idm [Signature]* *[Signature]*
Ulene [Signature] *[Signature]* *[Signature]*

l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, scelto dall'assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 13 - ORGANO DI CONTROLLO

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È monocratico e formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, se previsto dai requisiti dimensionali, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 14 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'eventuale attività di revisione legale può essere esercitata dall'Organo di controllo.

ARTICOLO 15 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i

verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti fisicamente presso la sede legale dell'ente.

ARTICOLO 16 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;



- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

È facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli delle quote associative annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, e sono comunque a fondo perduto: i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso. Pertanto, nemmeno in caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, né in caso di morte, recesso o esclusione dall'Associazione, può essere richiesto un rimborso di quanto versato all'Associazione al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione

trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 17 - I BENI

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Si intendono ricompresi nel patrimonio dell'associazione i domini e i siti web, inclusi i social network, dove l'associazione opera e diffonde l'attività fatta; ivi inclusi i contenuti originali e intellettuali prodotti dai soci, i database dei soci e le loro iniziative.

ARTICOLO 18 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 19 – RENDICONTO

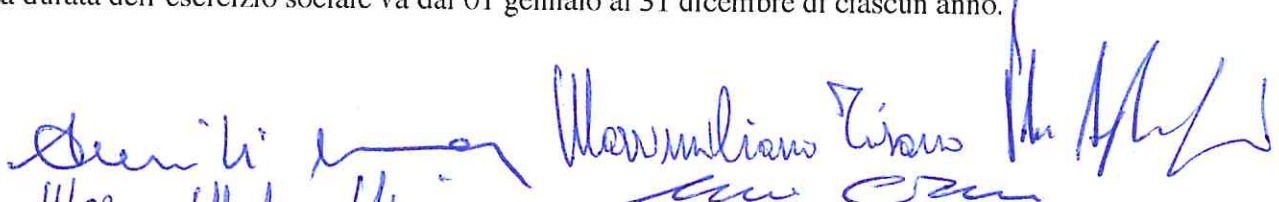
I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il rendiconto è predisposto dall'organo di amministrazione e dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e successivamente depositato al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno, salvo diverse disposizioni di legge. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

ARTICOLO 20 - BILANCIO SOCIALE

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

La durata dell'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.



pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Anguillara Sabazia, 07/01/2026

Firmato per approvazione dai soci

Stefano Arzuffi *Monica Maria Tironi* *Vito Lelli*
Monica Maria Tironi *Luca Orsi*

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE DI LATINA 1
Alegato all'atto registrato il 27/2/26
al N. 328 Serie

Agente delle Entrate
Laura SCANDURRA (*)
(*) firma su delega del Direttore Provinciale

ARTICOLO 21 – RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI

Le convenzioni e i rapporti di collaborazione tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 55 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ARTICOLO 22 - PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale.

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da

calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato.

ARTICOLO 23 – ASSICURAZIONE

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della associazione stessa.

ARTICOLO 24 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 10 del presente Statuto. In caso di scioglimento, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinando:

- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

Si applicano comunque le norme di cui agli artt. 11 e ss. Disp. Att. C.c.

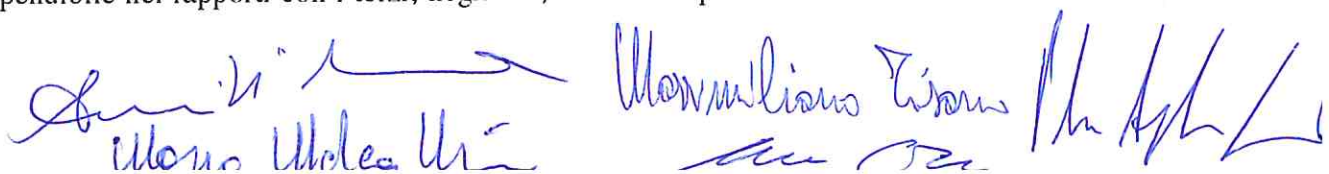
Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altro ETS individuato dall'organo di amministrazione, in alternativa alla Fondazione Italia sociale.

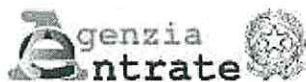
ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 26 – NORMA TRANSITORIA

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il





DIREZIONE PROVINCIALE DI: LATINA

UFFICIO TERRITORIALE DI: LATINA

Registrazione di Atto Privato

Il 27/02/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TJK , serie 3 , numero 328

data di stipula: 07/01/2026

ident.vo telematico: TJK26L000328000VD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 96513850584

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

96513850584				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

